— si astiene dal sottoporre tali utili a imposizione;

— o li sottopone ad imposizione, autorizzando però detta società madre a dedurre dalla sua imposta la frazione dell'imposta dovuta a fronte dei suddetti utili dalla società figlia o da una sua affiliata precedente, ed eventualmente l'importo della ritenuta alla fonte prelevata dallo Stato membro in cui è residente la società figlia o una sua affiliata precedente in applicazione delle disposizioni derogatorie dell'articolo 5, entro i limiti dell'ammontare dell'imposta nazionale corrispondente. Sono considerate come "affiliate precedenti" tutte le società successive che sono società figlie, ai sensi dell'articolo 3, della società che le precede.»

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 1° gennaio 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste ultime devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate da un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla creazione di una banca di dati comunitaria sugli incidenti stradali

(93/C 225/07)

COM(93) 348 def.

(Presentata dalla Commissione il 26 luglio 1993)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 213,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando la risoluzione del Parlamento europeo sulle misure comuni volte a ridurre gli incidenti stradali [1];

considerando la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 21 giugno 1991, con la quale veniva chiesto alla Commissione di elaborare ed attuare un programma comunitario di misure concrete destinate a realizzare nuove iniziative comuni e a ravvicinare gli esperimenti attualmente effettuati a livello nazionale nei vari settori d'azione e di ricerca interessati per quanto riguarda la lotta contro gli incidenti stradali e le conseguenze per le vittime di tali incidenti [2];

considerando che la creazione di una banca di dati comunitaria sugli incidenti stradali è una delle priorità stabilite dal gruppo di lavoro ad alto livello dei rappresentanti dei governi degli Stati membri [3];

considerando che nel Libro bianco sullo sviluppo futuro della politica comune dei trasporti [4] e nella comunicazione su un programma d'azione in materia di sicurezza stradale [5] la Commissione indica che, viste le notevoli differenze tra i livelli di sicurezza stradale dei diversi Stati membri, un primo obiettivo in questo campo deve essere quello di promuovere lo scambio di informazioni e di esperienze creando una banca di dati comunitaria;

[1] GU n. C 68 del 24. 3. 1986, pag. 35.

[2] GU n. C 178 del 9. 7. 1991, pag. 1.

[3] «Orientamenti e campi d'azione prioritari per un programma comunitario di sicurezza stradale», relazione finale (aprile 1992, punto 3.1.3).

[4] COM(92) 494 del 2. 12. 1992, V.2.373.

[5] COM(93) 246 del 9. 6. 1993.

considerando che gli Stati membri raccolgono i dati relativi agli incidenti stradali avvenuti sul loro territorio e riuniscono tali informazioni in un archivio nazionale informatizzato ma che non esiste attualmente una base comune che consenta di accedere ai vari schedari e di utilizzare i dati raccolti;

considerando che una banca di dati creata e gestita a livello comunitario consente di identificare e di quantificare i problemi, di valutare l'efficacia delle misure adottate e di determinare la pertinenza di un'azione comunitaria;

considerando che la creazione e la gestione di tale banca di dati non possono essere assicurate dagli Stati membri singolarmente e che pertanto la Comunità, nel rispetto del principio della sussidiarietà, interviene soltanto nella misura necessaria per garantire, da una parte, la centralizzazione degli schedari nazionali statistici e, dall'altra, uno stretto coordinamento tra Stati membri nell'ottica del buon funzionamento di una banca di dati comunitaria;

considerando che occorre prevedere le modalità di trasmissione alla Commissione dei dati statistici nazionali esistenti e, in particolare, stabilire la periodicità, il termine e la natura del supporto di trasmissione;

considerando che l'analisi dei problemi di sicurezza stradale deve concentrarsi in via prioritaria sugli incidenti che provocano lesioni corporali, escludendo gli incidenti che provocano danni alle cose, e che le informazioni relative all'identificazione delle persone non sono necessarie a simili analisi;

considerando che occorre che la Commissione prenda disposizioni per garantire la protezione dei dati statistici coperti dal segreto,

DECIDE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri elaborano statistiche sugli incidenti stradali che abbiano provocato lesioni corporali, avvenuti nel loro territorio.

2. Ai fini della presente decisione, per incidente che abbia provocato lesioni corporali si intende qualsiasi urto implicante almeno un veicolo in marcia, circolante su una strada pubblica regolarmente aperta alla circolazione, che abbia comportato il ferimento o la morte di uno o più utenti della strada.

3. I dati raccolti sono centralizzati in un archivio nazionale informatizzato.

Articolo 2

1. I dati sugli incidenti comportanti lesioni corporali avvenuti nel corso di un anno contenuti negli archivi nazionali informatizzati sono comunicati, non appena possibile e al più tardi entro sei mesi dalla fine dell'anno di riferimento, all'Istituto statistico delle Comunità europee, in appresso denominato «ISCE».

2. I dati di cui al paragrafo 1 che fossero coperti dal segreto statistico, secondo le disposizioni nazionali, sono ugualmente trasmessi all'ISCE, che li gestisce conformemente al regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio [1].

La Commissione stabilisce, in consultazione con gli Stati membri, gli elementi di informazione che non devono essere inseriti negli archivi trasmessi.

Articolo 3

1. La trasmissione dei dati sarà effettuata su un supporto di lettura la cui natura e il cui formato saranno stabiliti dagli Stati membri in consultazione con la Commissione.

2. Gli Stati membri che apportino correzioni ai dati statistici successivamente alla trasmissione dell'archivio all'ISCE inviano a quest'ultimo una copia completa dell'archivio aggiornato.

3. Gli Stati membri che intendano modificare la forma o il contenuto del loro archivio operano in consultazione con la Commissione. Gli Stati membri che siano indotti a modificare archivi già trasmessi all'ISCE inviano a quest'ultimo le nuove versioni dei medesimi.

4. Ciascuno Stato membro è responsabile della qualità dei dati statistici che fornisce.

5. La Commissione è responsabile del trattamento dei dati ricevuti.

Articolo 4

1. La Commissione è responsabile della divulgazione dei dati ricevuti. Le modalità di accesso alle statistiche degli incidenti stradali che abbiano provocato lesioni corporali, centralizzate dalla Commissione, le eventuali pubblicazioni, nonché ogni elemento utile al buon funzionamento della base di dati comunitaria che riunisce dette statistiche saranno stabiliti dalla Commissione previa consultazione degli Stati membri interessati.

2. La Commissione esaminerà, in consultazione con gli Stati membri, i problemi di ordine metodologico e tecnico sollevati dall'elaborazione e dalla trasmissione delle statistiche o dal metodo di raccolta, per trovare soluzioni che consentano di rendere progressivamente i dati quanto più possibile omogenei e comparabili tra gli Stati membri.

[1] GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 1.

Articolo 5

Nelle consultazioni previste all'articolo 2, paragrafo 2 e all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, la Commissione è assistita dal comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (1), secondo la procedura di cui all'articolo 6 della presente decisione.

Articolo 6

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 7

Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione la Commissione presenterà al Consiglio:

a) una relazione di valutazione sui risultati conseguiti relativamente alla realizzazione delle azioni di cui agli articoli 2, 3 e 4;

b) gli orientamenti che emergeranno da detta relazione per il prosieguo dell'azione prevista dalla presente decisione.

Articolo 8

1. L'importo degli stanziamenti assegnati annualmente a tale azione è stabilito nell'ambito della procedura di bilancio annuale.

2. L'autorità di bilancio stabilisce gli stanziamenti disponibili per ogni esercizio.

Articolo 9

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione entro il 31 dicembre 1993 e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

(1) GU n. L 181 del 28. 6. 1989, pag. 47.